Rifiuti edili e SISTRI

3 Febbraio 2010
è entrato in vigore lo scorso 14 gennaio il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che ha istituito il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) volto a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, si ribadisce che il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.
Infatti, sono obbligati ad aderire al SISTRI i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:

- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*) con più di dieci dipendenti.

Il decreto, inoltre, stabilisce che **possono** aderire al SISTRI **su base volontaria** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche **i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo** di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Dal disposto normativo, quindi, si evince chiaramente che le imprese edili **non sono tenute** ad aderire al SISTRI, **per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione**.
Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.
Del pari, si ricorda che non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.